



**SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
PROCEDURA/ISTRUZIONE OPERATIVA**

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	1 di 10

PROCEDURA OPERATIVA AEBG-00-PO-14

Accesso civico generalizzato

LIVELLI DI APPROVAZIONE

Elaborazione	Responsabile Internal Auditing	Paolo Bonetti	
Verifica tecnica	Resp. Affari Legali, societari e compliance	Carlo Corneo	
Verifica SGI	Responsabile Sistema Gestione Integrato	Antonino Spezzano	
Approvazione	Amministratore Delegato	Lorenzo Spadoni	

Ed.	Rev.	Data	Descrizione sintetica delle modifiche
2	0	15/09/2021	Emissione



SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA PROCEDURA/ISTRUZIONE OPERATIVA

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	2 di 10

INDICE

01.00	SCOPO	3
02.00	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
03.00	RIFERIMENTI	3
04.00	DEFINIZIONI	4
05.00	RESPONSABILITA'	4
05.01	RESPONSABILE UFFICIO ACCESSO GENERALIZZATO (RAG)	4
05.02	RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE	4
05.03	RESPONSABILE TRASPARENZA (RT)	4
05.04	CONTROINTERESSATO	4
06.00	MODALITA' OPERATIVE	5
06.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO	5
06.02	ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA	5
06.03	COMUNICAZIONE A EVENTUALI SOGGETTI CONTROINTERESSATI	7
06.04	DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO GENERALIZZATO	7
06.05	RACCOLTA DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI	8
06.06	PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA RISPOSTA	8
06.07	RIESAME IN CASO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE, RIFIUTO O MANCATA RISPOSTA	9
06.08	PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	9
07.00	REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE	10
08.00	ALLEGATI	10

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	3 di 10

01.00 SCOPO

La procedura disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 o Decreto Trasparenza di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Società¹, riguardanti esclusivamente le attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

02.00 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione riguarda i dati e i documenti detenuti dalla Società esclusivamente per le attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

Si precisa, come indicato nelle Linee Guida ANAC, che la Società:

- non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
- non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.

Sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e, più in generale, nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Non sono, comunque, considerate accesso generalizzato le richieste:

- ex L. n.241 del 7 agosto 1990 - accesso agli atti;
- ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 - accesso civico - inteso come le richieste di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui, pur se obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sia stata omessa;
- ex art. 43 D. Lgs. n. 267/2000.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è soggetta ad alcun tipo di limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

03.00 RIFERIMENTI

D. Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

¹ Per Società si intendono le Società AEB S.p.A., Gelsia Srl, Gelsia Ambiente Srl, RetiPiù Srl, A2A Illuminazione Pubblica Srl.



SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA PROCEDURA/ISTRUZIONE OPERATIVA

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	4 di 10

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co.2 del D. Lgs.33/2013”.

04.00 DEFINIZIONI

Accesso civico “generalizzato”

È previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza D. lgs 33/2013 e consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

05.00 RESPONSABILITA’

05.01 Responsabile ufficio Accesso Generalizzato (RAG)

È la figura responsabile della gestione delle richieste pervenute, inclusi i relativi riscontri e che alimenta il Registro degli accessi. È garante dell’imparzialità di giudizio, coordina gli uffici e i soggetti interessati dalla richiesta al fine di ricevere le informazioni ritenute necessarie per i riscontri al richiedente, evita i potenziali conflitti di interesse interni. È il soggetto che firma la risposta per il richiedente. Inoltre, il RAG ha il compito di mantenere la procedura aggiornata nel rispetto dell’evoluzione normativa e dell’organizzazione societaria e, nel caso fosse necessario, procede ad una sua revisione, sentito il RT.

Il ruolo del RAG per le Società AEB S.p.A., Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l., RetiPiù S.r.l., A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. è ricoperto dal responsabile Ufficio Affari Legali, Societari e Compliance di AEB S.p.A.

05.02 Responsabile ufficio competente

È la figura responsabile di predisporre la documentazione richiesta, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile ufficio accesso generalizzato, nei tempi e nei modi previsti dalla presente procedura.

05.03 Responsabile Trasparenza (RT)

È la figura responsabile dell’analisi dell’eventuale seconda richiesta inviata, in caso di mancato soddisfacimento della prima, da parte dello stesso richiedente. Sulla base dell’analisi del registro “accesso generalizzato” evidenzia eventuali carenze e propone interventi correttivi.

05.04 Controinteressato

Si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o documenti richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del RAG.



SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA PROCEDURA/ISTRUZIONE OPERATIVA

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	5 di 10

06.00 MODALITA' OPERATIVE

06.01 Ricezione della richiesta di accesso generalizzato

Il richiedente può inviare l'istanza, mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata (pec), alla funzione Accesso Generalizzato della Società, allegando copia del documento di identità e l'apposito modulo compilato (Allegato B) che raccoglie i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi dell'istante (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale o partita iva, dati identificativi del legale rappresentante),
- descrizione dei documenti, dati o informazioni detenuti dalla Società per i quali richiede l'accesso,
- modalità di accesso (presa visione presso la sede, estrazione copia con successivo invio per posta elettronica o ritiro a cura dell'interessato).

Le richieste di accesso generalizzato sono riportate nel *Registro Accesso Generalizzato*, inteso come lo strumento elettronico in cui sono annotati e conservati i dati essenziali della richiesta. Il Registro è tenuto a cura del RAG.

La richiesta è protocollata ai fini della determinazione della data certa di ricezione e consegnata al RAG che analizza la documentazione ricevuta e, una volta classificata come accesso generalizzato, alimenta il *Registro accesso generalizzato*. Qualora non sia in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, il RAG provvede a trasmettere la documentazione all'ufficio di competenza.

La risposta al richiedente deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Il termine di 30 giorni per la risposta è sospeso per un massimo di 10 giorni in presenza di soggetti controinteressati, ai quali è obbligatorio fornire comunicazione della richiesta ricevuta, come più avanti descritto al paragrafo 6.3.

06.02 Istruttoria della richiesta

Il RAG valuta in prima istanza se la richiesta è ammissibile.

Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo tale da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni richieste.

Inoltre, sono inammissibili le richieste che riguardano un numero significativo di documenti e informazioni, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della Società. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento della Società.

Se ritenuta ammissibile, il RAG entra nel merito della richiesta per valutare se:

- la stessa deve essere accolta;
- la stessa deve essere accolta parzialmente;
- la stessa deve essere respinta;

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	6 di 10

- è necessaria la comunicazione a soggetti controinteressati.

Nella valutazione, il RAG deve considerare *in primis* le esclusioni e limiti dell'accesso di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013 e alle Linee Guida ANAC:

1. eccezioni assolute: sono previste dalla legge con carattere tassativo, deve essere verificato che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso "condizionato" in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell'art. 5-bis co. 3, intesi come casi di segreto di Stato e altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990;
2. limiti – eccezioni relative o qualificate: limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5.bis del D.Lgs. n.33/2013. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso. Affinché l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto; quindi, deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio, ove il pregiudizio conseguente alla *disclosure* è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile. Inoltre la valutazione deve essere rapportata al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso.

Le esclusioni relative o qualificate derivanti dalla tutela di interessi pubblici sono inerenti, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013:

- a) alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) alla sicurezza nazionale;
- c) alla difesa e le questioni militari;
- d) alle relazioni internazionali;
- e) alla politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) al regolare svolgimento di attività ispettive.

Le esclusioni relative o qualificate derivanti dalla tutela di interessi privati, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del citato Decreto sono inerenti:

- a) alla protezione dei dati personali;
- b) alla libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Inoltre, il RAG deve identificare eventuali soggetti (controinteressati) per i quali la richiesta incide su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) per la successiva comunicazione.

Una volta conclusa la valutazione sull'accoglimento o meno della richiesta e l'identificazione di soggetti controinteressati, il RAG invia, per conoscenza, l'esito

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	7 di 10

dell'analisi, comprensivo delle motivazioni, via mail all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.

06.03 Comunicazione a eventuali soggetti controinteressati

In presenza di soggetti controinteressati, il RAG procede con la comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta con raccomandata A/R (o per via telematica, solo pec, per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato, **entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato** può presentare (anche per via telematica) un'eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato. Decorso tale termine, il RAG procede con la gestione della richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Le eventuali motivazioni addotte dal soggetto controinteressato costituiscono indice della sussistenza di un pregiudizio concreto ma, comunque, la valutazione finale spetta alla Società.

06.04 Documenti sottratti all'accesso generalizzato

L'istanza di accesso civico generalizzato è sempre rigettata ricorrendo un'ipotesi di esclusione obbligatoria, come previsto dalla Legge (art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013), nonché sono inammissibili le istanze che riguardino i seguenti documenti che, in ogni caso sono sempre sottratti all'accesso generalizzato:

- a) i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e dell'Assemblea dei Soci fatto salvo, per questi ultimi, i verbali che per legge sono soggetti a pubblicità;
- b) le relazioni delle verifiche effettuate da organi e funzioni di controllo e dagli uffici competenti della gestione del Sistema Qualità;
- c) gli atti preordinati alla difesa in giudizio della Società o relativi all'istruzione di ricorsi nei suoi confronti;
- d) le informative e i rapporti trasmessi dalla Società all'Autorità giudiziaria penale o pervenuti alla Società da parte della stessa;
- e) i documenti inerenti ai rapporti tra la Società e le Autorità di Vigilanza (ad esempio ANAC) ad eccezione di quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 33/2013, ed in tal caso rientranti nell'accesso civico o a comunicazioni al pubblico;
- f) la documentazione inerente alla selezione e gestione del personale, ad eccezione di quella già soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) i documenti relativi alle procedure di gara a cui la Società partecipa in qualità di concorrente;
- h) le relazioni delle verifiche effettuate dall'OdV o dall'OIV;
- i) i documenti amministrativi relativi ad atti endoprocedimentali sino alla conclusione dei relativi procedimenti;
- j) tutti i documenti contenenti dati e/o informazioni riservate di carattere tecnico, commerciale o economico.

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	8 di 10

06.05 Raccolta dati, documenti e informazioni

Il RAG, conclusa l'istruttoria, in caso di accoglimento totale o parziale invia all'ufficio competente la richiesta indicando anche i tempi di completamento dell'attività di raccolta e predisposizione della documentazione.

L'ufficio competente, completata l'attività nei termini indicati dal RAG, consegna il materiale in formato ".pdf" allo stesso.

06.06 Predisposizione e invio della risposta

Il RAG predisporre la risposta da inviare al richiedente, adottando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile. Le casistiche che si possono presentare sono:

Richiesta non ammissibile

Il RAG invia la risposta al richiedente - via mail o PEC, se indicata nella richiesta, o con raccomandata A/R - indicando le motivazioni.

Richiesta accolta

Il rilascio di dati o documenti può avvenire:

1. in formato elettronico, solo in caso di PEC del richiedente, ed è gratuito;
2. con presa visione dei documenti direttamente presso la Società, ed è gratuito;
3. con ritiro in formato cartaceo, previo pagamento dell'importo calcolato sulla base dei costi per pagina indicati nel modulo di richiesta di accesso generalizzato. La ricevuta deve essere consegnata in occasione del ritiro.

Il RAG:

- nel caso 1) predisporre la lettera di accompagnamento alla documentazione dove indica, la motivazione di accoglimento, specie nelle ipotesi in cui la richiesta coinvolga diritti di soggetti terzi controinteressati, o di accoglimento parziale ed invia lettera e documenti via PEC;
- nel caso 2) invia comunicazione al richiedente mediante raccomandata A/R con indicazione della data, ora e riferimenti per poter accedere alla presa visione dei documenti. La comunicazione contiene la motivazione come al punto 1).
- nel caso 3) invia comunicazione al richiedente mediante raccomandata A/R con indicazione dei costi da corrispondere e la data a partire dalla quale il materiale sarà disponibile per il ritiro. Anche in questo caso la comunicazione contiene la motivazione come al punto 1).

Richiesta respinta

Il RAG invia comunicazione al richiedente mediante raccomandata con A/R o PEC indicando le relative motivazioni.

La risposta è inviata, nel rispetto dei 30 giorni previsti, fatta salva la sospensione dei termini ammessa in un massimo di 10 giorni.

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	9 di 10

Nel caso in cui l'accesso sia stato accolto nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il RAG ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del Decreto. Il RT può chiedere al RAG informazioni sull'esito delle istanze.

Il RAG in parallelo aggiorna il *registro degli accessi*.

06.07 Riesame in caso di accoglimento parziale, rifiuto o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Nei casi di accoglimento della richiesta, anche il controinteressato può presentare istanza di riesame al RT nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del RAG.

La richiesta di riesame da parte del controinteressato sospende il procedimento di accesso generalizzato fino all'emissione del provvedimento motivato da parte del RT nel termine di cui sopra.

Il RT, ricevuta la richiesta, inoltra copia al RAG per alimentare il registro e avvia la sua istruttoria.

Il RT può richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

La richiesta al Garante comporta la sospensione dei termini di risposta per un massimo di 10 giorni.

Il RT, a conclusione dell'istruttoria, predispone la risposta e la invia al richiedente via pec o raccomandata A/R e in copia al RAG per l'aggiornamento del registro informatizzato.

La risposta, in analogia a quanto indicato al paragrafo 6.6, contiene o la comunicazione della conferma del non accoglimento o la consegna del materiale o le informazioni per la presa visione o il ritiro.

Nella risposta di non accoglimento o accoglimento parziale il RT comunica che il richiedente o controinteressato può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 104/2010.

06.08 Pubblicazione della procedura

La presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Altri contenuti – accesso generalizzato".



SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA PROCEDURA/ISTRUZIONE OPERATIVA

Accesso civico generalizzato

Codice	Edizione	Revisione	Data emissione	Pagine
AEBG-00-PO-14	2	0	15/09/2021	10 di 10

07.00 REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Documento/Dato	Codice Documento	Luogo di archiviazione	Periodo minimo di conservazione	Registrazione (Si/No)
Modulo "Richiesta di accesso generalizzato"	AEBG-00-MO-026	Responsabile Accesso Generalizzato	5 anni	Si
Registro accesso generalizzato	AEBG-00-MO-027	Responsabile pubblicazione trasparenza	5 anni	Si

08.00 ALLEGATI

- N.A.